

N. \_\_\_\_\_ prot

Reg. N ° 79

Data 21 . 12. 2011



## COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

### Deliberazione originale del Consiglio Comunale

OGGETTO:


Determinazione della aliquota della addizionale comunale IRPEF per l'anno 2012 .D.Lgs. 28/09/1998, n. 360. D.Lgs. 14/03.2011 n. 23.

L'anno duemilaundici il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18,30 e segg. nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si é riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale.

Alla I<sup>a</sup> convocazione in seduta ordinaria che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di regolamento risultano all'appello nominale:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
BATTAGELLO CARLO	X		PASINATO ANTONIO	X	
BATTOCCHIO ANGELO	X		PASINATO SILVIA	X	
BONAMIGO NICOLA	X		PETUCCO GIUSEPPE	X	
BONIN VALTER	X		STRAZZABOSCO CORRADO	X	
BORDIGNON JOHNNY		XG	TESSAROLO CELESTINA	X	
CARLETTO STELIO	X		TESSAROLO MARCELLINO	X	
DISSEGNA TIZIANO		XG	TONIOLO ALBERTO	X	
FREDA ALFREDO	X		TOSATTO DAVIDE	X	
GHENO GIAMPIETRO	X		ZONTA MARCO	X	
MANOCCHI SIMONE	X		ZONTA VALENTINO	X	
MIOTTI EGISTO	X				
			Assegnati n. 21	In carica n. 21	Presenti n. 19

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza la dott.ssa Silvia Pasinato nella sua qualità di Sindaco. Assiste alla seduta il Segretario Generale dott. Giuseppe Gianpiero Schiavone



Il Sindaco - Presidente passa al punto di O.d.G. relativo alla determinazione della aliquota della addizionale comunale IRPEF per l'anno 2012 e relaziona sulla allegata proposta di deliberazione che si trascrive di seguito:

**OGGETTO: Determinazione della aliquota della addizionale comunale IRPEF per l'anno 2012. D.Lgs. 28.09.1998 n. 360. D.Lgs. 14.03.2011 n. 23.**

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 10 giugno 1998 n. 191;

Visti i commi 142 e 143 dell'art. 1 della legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007) nei quali si stabilisce che i Consigli Comunali, mediante apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, possono variare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale irpef fino alla misura massima dello 0,8%;

Visto l'art. 53 comma 16 della Legge finanziaria n. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001) così come sostituito al comma 98 dell'art. 27 della legge 448/2001 il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purè entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto, altresì, il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale ed in particolare l'art.5 il quale prevede che, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma, 2, della legge 400/1988, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza Città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011, è disciplinata la graduale cessazione della sospensione dei comuni o di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero di aumentarle la stessa nel caso in cui sia stata istituita;

Che, nel caso di mancata emanazione del regolamento governativo di cui all'rt. 5 del D.Lgs. 23/2011 entro il 6 giugno 2011, la facoltà di istituire l'addizionale comunale IRPEF o dell'aumento dell'aliquota di compartecipazione può essere esercitata esclusivamente dai comuni che:

- non hanno istituito l'addizionale

- l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4%

Inoltre, per i Comuni il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4% e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo;

Che con risoluzione n. 1/DF del 02 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle indicazioni del competente Ministero dell'Interno, ritiene che i comuni che abbiano già deliberato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2011 e che a decorrere dal 7 giugno 2011 adotteranno o riadatteranno legittimamente le delibere di istituzione o di variazione dell'Addizionale comunale Irpef, dovranno provvedere, altresì, con la massima urgenza ad apportare una variazione di bilancio conseguente alla maggior entrata derivante dall'istituzione o dall'aumento dell'addizionale riconsiderando l'allocazione dell'entrata e della corrispondente spesa;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.06.2011 relativa a: "Istituzione della addizionale comunale IRPEF ed approvazione del regolamento di applicazione. D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e D.Lgs. 14.03.2011 n. 23";

Visto, inoltre, che con deliberazione n. 45 del 25 ottobre 2011 il Comune di Mussolente ha deliberato il recesso dall'Unione dei Comuni e che tale recesso, in applicazione dell'art. 6 dello Statuto dell'Unione avrà effetti dal 1° gennaio 2012;

Che il recesso da parte del Comune di Mussolente determinerà, come conseguenza, lo scioglimento della Unione dei Comuni che, nella fase successiva al 1° gennaio 2012, dovrà operare unicamente per la gestione delle pratiche pregresse e delle vertenze giudiziarie e/o amministrative che vedono parte in causa l'Unione dei Comuni alla data del trasferimento delle funzioni;

Che pertanto le funzioni a suo tempo trasferite all'Unione dei Comuni rientreranno al Comune di Cassola dal 01.01.2012;

Che lo scioglimento dell'Unione dei Comuni comporterà la cessazione dei trasferimenti statali/regionali ammontanti, per il 2011 a circa € 300.000,00 (quota di Cassola in base alle percentuali di competenza € 208.000,00);

Appurato quindi, dopo attento esame delle entrate e delle spese, che è emersa la necessità di incrementare l'aliquota nella misura del 0,2 per cento e così per un totale dello 0,4 per cento, al fine di garantire la copertura delle spese correnti, aumentate degli stanziamenti relativi alle funzioni che rientreranno dall'Unione dei Comuni, e assicurando il mantenimento dei servizi offerti ai cittadini;

#### **PROPONE**

1. di aumentare per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2012, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPF nella misura dello 0,2% e così per un totale di 0,4%;
2. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31.05.2002.

Richiamata la discussione e le dichiarazioni di voto integralmente riportate nel verbale n. 78

La votazione espressa in forma palese per alzata di mano registra il seguente risultato :

**Presenti:** 19

**Favorevoli:** 14

**Contrari:** 5 ( Petucco – Tessarolo Celestina – Battagello – Zonta Valentino – Gheno)


**Astenuti:** ==

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto "Determinazione della aliquota della addizionale comunale IRPEF per l'anno 2012 .D.Lgs. 28/09/1998, n. 360. D.Lgs. 14/03.2011 n. 23. " ( all. A ) ;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ;

Visto l'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 , n. 3 che, abrogando l'art. 130 della Costituzione ha fatto venir meno il controllo legittimità sugli atti degli enti locali;



Considerato che con legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 si è determinata la abolizione del Comitato Regionale di Controllo;

A seguito di discussione integralmente riportata nel precedente punto all'ordine del giorno (delibera Consiglio Comunale n. 78 del 21.12.2011)

Con la votazione espresse per alzata di mano e con il risultato sopra riportato

#### **DELIBERA**

**1) di aumentare per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2012, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPF nella misura dello 0,2% e così per un totale di 0,4%;**

**2) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31.05.2002.**

Quindi, su proposta del **Sindaco** di rendere il presente atto immediatamente eseguibile

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano:

**Presenti: 19**

**Favorevoli: 14**

**Contrari: 2 ( Petucco – Tessarolo Celestina )**

**Astenuti: 3 ( Battagello – Zonta Valentino – Gheno )**

#### **DELIBERA**

**Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 comma 4° del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod.**

Si dà atto che la registrazione integrale della seduta è conservata agli atti su nastro magnetico, a tutti gli effetti di legge documento amministrativo (art. 22 comma 20 Legge 241/1990).

**COMUNE DI CASSOLA**

PROVINCIA DI VICENZA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Ufficio Ragioneria

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C**

**OGGETTO: Determinazione della aliquota della addizionale comunale IRPEF per l'anno 2012. D.Lgs. 28.09.1998 n. 360. D.Lgs. 14.03.2011 n. 23.**

Visto il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360 "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall'art. 1, comma 10, della legge 10 giugno 1998 n. 191;

Visti i commi 142 e 143 dell'art. 1 della legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007) nei quali si stabilisce che i Consigli Comunali, mediante apposito regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, possono variare l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale irpef fino alla misura massima dello 0,8%;

Visto l'art. 53 comma 16 della Legge finanziaria m. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001) così come sostituito al comma 98 dell'art. 27 della legge 448/2001 il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purè entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 151, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto, altresì, il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale ed in particolare l'art.5 il quale prevede che, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma, 2, della legge 400/1988, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e d'intesa con la Conferenza Città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011, è disciplinata la graduale cessazione della sospensione dei comuni o di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero di aumentarle la stessa nel caso in cui sia stata istituita;

Che, nel caso di mancata emanazione del regolamento governativo di cui all'rt. 5 del D.Lgs. 23/2011 entro il 6 giugno 2011, la facoltà di istituire l'addizionale comunale IRPEF o dell'aumento dell'aliquota di compartecipazione può essere esercitata esclusivamente dai comuni che:

- non hanno istituito l'addizionale
- l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4%

Inoltre, per i Comuni il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4% e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo;

Che con risoluzione n. 1/DF del 02 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base delle indicazioni del competente Ministero dell'Interno, ritiene che i comuni che abbiano già deliberato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2011 e che a decorrere dal 7 giugno 2011 adotteranno o riadatteranno legittimamente le delibere di istituzione o di variazione dell'Addizionale comunale Irpef, dovranno provvedere, altresì, con la massima urgenza ad apportare una variazione di bilancio conseguente alla maggior entrata derivante dall'istituzione o dall'aumento dell'addizionale riconsiderando l'allocazione dell'entrata e della corrispondente spesa;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.06.2011 relativa a: "Istituzione della addizionale comunale IRPEF ed approvazione del regolamento di applicazione. D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e D.Lgs. 14.03.2011 n. 23";

Visto, inoltre, che con deliberazione n. 45 del 25 ottobre 2011 il Comune di Mussolente ha deliberato il recesso dall'Unione dei Comuni e che tale recesso, in applicazione dell'art. 6 dello Statuto dell'Unione avrà effetti dal 1° gennaio 2012;

Che il recesso da parte del Comune di Mussolente determinerà, come conseguenza, lo scioglimento della Unione dei Comuni che, nella fase successiva al 1° gennaio 2012, dovrà operare unicamente per la gestione delle pratiche pregresse e delle vertenze giudiziarie e/o amministrative che vedono parte in causa l'Unione dei Comuni alla data del trasferimento delle funzioni;

Che pertanto le funzioni a suo tempo trasferite all'Unione dei Comuni rientreranno al Comune di Cassola dal 01.01.2012;

Che lo scioglimento dell'Unione dei Comuni comporterà la cessazione dei trasferimenti statali/regionali ammontanti, per il 2011 a circa € 300.000,00 (quota di Cassola in base alle percentuali di competenza € 208.000,00);

Appurato quindi, dopo attento esame delle entrate e delle spese, che è emersa la necessità di incrementare l'aliquota nella misura del 0,2 per cento e così per un totale dello 0,4 per cento, al fine di garantire la copertura delle spese correnti, aumentate degli stanziamenti relativi alle funzioni che rientreranno dall'Unione dei Comuni, e assicurando il mantenimento dei servizi offerti ai cittadini;

### PROPONE

1. di aumentare per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 2012, l'aliquota dell'addizionale comunale IRPF nella misura dello 0,2% e così per un totale di 0,4%;
2. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dal Decreto Ministeriale del 31.05.2002.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
Il Responsabile del Servizio  
Minuzzo Rag. Annalisa

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  
IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE  
Il Funzionario dell' Area Contabile  
Minuzzo Rag. Annalisa



Letto, approvato e sottoscritto.



IL SEGRETARIO GENERALE


Giuseppe Gianpiero Schiavone

IL SINDACO-PRESIDENTE

Silvia Pasinato

*Giuseppe Gianpiero Schiavone*

*Silvia Pasinato*




**SOGGETTA A :**

- ✓ pubblicazione all'Albo
- ✓ pubblicazione sul sito informatico comunale
- ✓ comunicazione al proponente

**TRASMISSIONE AREA**

(art. 4 L.241/90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

- Amministrativa-Commercio
- Demografici e Statistici
- Economico -Finanziaria
- Tecnica - Settore Urbanistica
- Tecnica - Settore Lavori Pubblici



IL SEGRETARIO GENERALE  
Giuseppe G. Schiavone

*Giuseppe Schiavone*

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

N. Reg. Cron. 268 Copia della presente deliberazione è pubblicata sul sito informatico e all'albo pretorio di questo Comune

per giorni 15 consecutivi dal 11 GEN. 2012



p. **Il Funzionario Ufficio Segreteria** t.g.  
**ISTITUTTORE AMMINISTRATIVO**  
*Manuela Giannini*

La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico del Comune e all'albo pretorio di questo Comune di Cassola fino

al \_\_\_\_\_

**Il Messo Comunale**



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'**

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la sujestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio e sul sito informatico del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**